

Il Presidente



A Tutti
gli Atleti di interesse Nazionale

e p.c.
a Tutti i Tecnici e Team Leader

Milano, 29 dicembre 2014

OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI PER GLI ATLETI CONVOCATI NELLE SQUADRE NAZIONALI

Le seguenti disposizioni riguardano:

A) CONVOCAZIONE

1. L'atleta convocato è tenuto ad aderire alla convocazione disposta dall'Organismo Federale preposto all'attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali per gare ed allenamenti della Nazionale Italiana del settore di appartenenza e alla convocazione dell'Organo Periferico per Rappresentative Regionali ed interregionali.
2. La F.I.S.G. riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi.
3. I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.
4. L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
 - a) non dà la sua adesione e/o disponibilità alla convocazione in qualsiasi Squadra Nazionale;
 - b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la sua disponibilità;
 - c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante lo svolgimento di una manifestazione agonistica; sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
5. Non saranno ritenute valide:
 - a) le cause sanitarie non accertate dal medico federale della Squadra Nazionale sul luogo del raduno,
 - b) le condizioni di invalidità tali da non consentire la sua presenza al raduno, non accertate dal medico federale;



- c) i motivi di opportunità soggettiva avanzati dal convocato o dall'affiliato di appartenenza.
6. E' fatto divieto ai convocati di disputare, in concomitanza del raduno, qualsivoglia altra attività agonistica.
7. L'affiliato che si renda direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato sarà deferita alla procura federale.
8. Gli atleti, con l'accettazione della convocazione, autorizzano la F.I.S.G. all'utilizzo della loro immagine in connessione alla loro qualità di nazionali per scopi promozionali e pubblicitari.

Agli Atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica fino ad un massimo di tre mesi (art. 28 Regolamento di Giustizia)

A) TUTELA DEGLI ATLETI D'INTERESSE NAZIONALE

1. Gli atleti delle Squadre Nazionali, impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale sia individuale che a squadra, sono tutelati al fine di:
 - assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva degli atleti d'interesse nazionali e delle rappresentative nazionali;
 - garantire lo status di "atleta dilettante" per la partecipazione alle attività organizzative nazionali e internazionali della FISG
 - garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti di Sponsor Federali e dei Fornitori Ufficiali della Federazione o dei settori
2. In attuazione dei propri compiti istituzionali la F.I.S.G. predispone quanto necessario per assicurare agli atleti di interesse nazionale la preparazione e gli allenamenti per la loro partecipazione alle gare. Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione fino al momento della partenza tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica, e quanto altro inerente e necessario sarà, pertanto, a carico totale della Federazione. Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti successivi disposti dai settori, qualora siano previsti a carico della Federazione, saranno rimborsati secondo i criteri e le tariffe deliberate dal Consiglio Federale.
3. La Federazione assicura gli atleti per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente, e responsabilità civile. La copertura assicurativa è attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.
4. La Federazione si impegna ad applicare integralmente nei confronti dei propri tesserati quanto previsto dai regolamenti delle Federazioni internazionali di appartenenza.



C) OBBLIGHI DEGLI ATLETI D'INTERESSE NAZIONALI

1. L'atleta ha il dovere di rispettare integralmente il programma di allenamento e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate. In caso contrario rinuncerà al sostegno tecnico ed economico della FISG nello svolgimento della sua attività.
2. L'atleta ha il dovere di allenarsi con gli allenatori della propria squadra nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Responsabile Tecnico.
3. Ogni atleta è tenuto, oltre che al rispetto delle norme del C.O.N.I., ad osservare i Regolamenti della Federazione e delle Federazioni Internazionali di appartenenza e a:
 - (a) rispettare integralmente le normative Antidoping emanate dal Coni e dalla Federazione
 - (b) presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dalle direzioni agonistiche e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
 - (c) uniformarsi a tutte le direttive che gli verranno impartite dagli allenatori federali di carattere tecnico organizzativo;
 - (d) utilizzare durante tutto il periodo di convocazione per allenamenti, gare o qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla FISG ed in ogni momento dell'attività ufficiale in cui vi sia la presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici e per qualunque altra attività cui l'atleta partecipa come membro delle Squadre Nazionali, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche etc., esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato in corso della stagione quale dotazione, dalla Federazione. È inoltre, fatto divieto di prestarsi a foto o riprese singole e di gruppo, anche presso la propria residenza privata, indossando capi di abbigliamento o attrezzature tecnico-sportive che pubblicizzino Aziende che non siano Fornitori Ufficiali della F.I.S.G., con riferimento, ovviamente, allo specifico settore tecnico di appartenenza dell'atleta.
 - (e) essere a disposizione nel caso in cui verrà ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISG e/o dei propri Sponsor
 - (f) non partecipare a gare e manifestazioni o esibizioni non previste dai programmi stabiliti dal Responsabile Tecnico senza preventiva autorizzazione della stessa;
 - (g) comunicare tempestivamente all'allenatore ed al medico federale, eventuali malesseri o impedimenti fisici ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e comunque, stabilire un rapporto tra il medico federale e l'eventuale medico sociale o personale, comprese



eventuali collaborazioni massa-fisioterapiche, cure dietologiche che dovranno essere autorizzate dal medico federale.;

- (h) a concludere ogni accordo, per il quale possa essere sfruttata da terzi la sua immagine, il nome e la fama sportiva previa autorizzazione della F.I.S.G. o per il tramite della Federazione medesima. Eventuali contatti diretti con Aziende interessate alla "Sponsorizzazione individuale" (per una sola azienda) o alla stipula di contratti di "pubblicità" dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione. In caso di "Sponsorizzazione individuale", in relazione ad esigenze di compatibilità con contratti già in essere tra la F.I.S.G. ed i propri Sponsor, dovrà riservare agli Sponsor della F.I.S.G. il diritto di prelazione sulla sponsorizzazione proposta. Ogni atleta potrà indossare, sul copricapo, il logo/marchio (per un max di 50 cm²) dell'Azienda che ha richiesto la sponsorizzazione solo dopo aver ricevuto il relativo benestare da parte della FISG; il copricapo non è da considerare indumento da gara.
- (i) a non partecipare ad alcuna manifestazione-esibizione a carattere promozionale e/o pubblicitaria, singola o collettiva, senza preventiva autorizzazione scritta della F.I.S.G.;
- (j) a non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FISG, e/o aziende Sponsor o Fornitori ufficiali della Federazione.

Gli Atleti delle Squadre Nazionali del Settore Figura non potranno, altresì, partecipare ad eventi, esibizioni o programmi televisivi senza preventiva autorizzazione scritta federale come previsto dalle norme ISU, al fine di garantire la loro eleggibilità per manifestazioni internazionali (Mondiali, Giochi Olimpici).

4. Il mancato rispetto delle norme sopra previste, a prescindere dalle eventuali conseguenze sullo stato di qualificazione dell'atleta, comporta, previo deferimento alla Procura Federale, le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia con possibilità di squalifica di almeno 3 mesi. In ogni caso il Consigliere di Specialità o la Segreteria Generale, qualora riscontrino un'eventuale violazione alle disposizioni di cui ai commi che precedono, sono tenute ad informare la Procura federale e potranno provvedere ad allontanare immediatamente dal raduno l'atleta che vi sia incorso informando tempestivamente il Consiglio Federale per eventuali riammissioni.
5. In caso di uscita volontaria dalla Squadra, senza l'accordo della Federazione, l'atleta sarà tenuto a risarcire alla Federazione le somme da essa spese per la sua formazione, il suo allenamento e per la sua partecipazione alle competizioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI in materia di "atleti azzurri", alle norme delle Federazioni Internazionali di appartenenza nonché allo Statuto ed agli altri regolamenti federali.



D) DISCIPLINE INDIVIDUALI: SPONSOR

1. Nessun tesserato F.I.S.G. per la pratica di a discipline individuali può sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine autonomamente senza l'autorizzazione del Consiglio Federale.
2. E' comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati F.I.S.G. di qualunque disciplina di concludere accordi di sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici.
3. La richiesta dovrà pervenire al Consiglio Federale da parte del tesserato interessato unitamente ad una copia del contratto da stipularsi contenente i termini e le condizioni di applicabilità, la durata e le relative sanzioni in caso di inadempienza delle parti.
4. La Ditta sponsorizzatrice deve sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.S.G. che la impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
5. La Ditta si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per presunti danni, nei confronti della F.I.S.G.
6. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva o che siano in concorrenza merceologia con le ditte che hanno sottoscritto accordi promo-pubblicitari con la Federazione.
7. I contratti non possono essere in contrasto con i Regolamenti della F.I.S.G. ed i regolamenti delle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.S.G. aderisce.
8. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.S.G., o altre Federazioni sportive, o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.
9. L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo da parte del tesserato comporterà la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia.

In particolare si evidenzia dove gli Atleti devono sempre indossare l'abbigliamento fornito dalla Federazione

Particolare attenzione viene prestata, inoltre, al rispetto di quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione, pubblicità o fornitura stipulati dalla Federazione o dai singoli Settori. L'atleta si impegna a rispettare le disposizioni ivi contenute impegnandosi, tra le altre cose, ad adoperare esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento messo a disposizione dalla Federazione in ogni momento dell'attività ufficiale (raduni, gare) ed a rendersi disponibile per eventuali relazioni con la stampa o promozioni pubblicitarie della FISG e/o dei propri partner anche individualmente. Gli atleti potranno disporre di "n. 1



sponsor individuale”, e sottoscrivere contratti promo-pubblicitari previa autorizzazione del Consiglio Federale.

Tali contratti non potranno essere in conflitto con Sponsor e/o Fornitori della FISG. Il marchio dello “Sponsor individuale” potrà essere anche apposto sul copricapo **non da gara** nella misura di 50 cm².

Inoltre lo Sponsor individuale potrà essere riportato come segue:

PISTA LUNGA: **Un marchio su coscia Sx cm² 200 (contratto minimo garantito all’Atleta € 5.000,00)**

Un marchio (uguale a quello della coscia) su petto Sx cm² 45

SHORT TRACK: **Un marchio su petto Sx cm² 45**

FIGURA: **Un marchio su giubbino “Kiss and Cry” sul petto Sx cm² 60**

CURLING: **Un marchio su tuta di allenamento e rappresentanza cm² 30**

STOCK: **Un marchio su tuta di allenamento e rappresentanza cm² 30**

Per il settore HOCKEY dovrà essere rispettato quanto segue:

MONDIALI: **Abbigliamento fornito dalla IIHF – Nike**
Guanti e Casco forniti dalla FISG - SPONSOR
Bastoni e Pattini individuali

Nessuna possibilità di applicare lo sponsor individuale sull’abbigliamento compreso il copricapo

ALTRI EVENTI (Euro Hockey Challenge, Amichevoli, ecc.):
Abbigliamento fornito da FISG - SPONSOR

Guanti e Casco forniti dalla FISG - SPONSO **Bastoni e Pattini individuali**

Possibilità di sponsor individuale d’applicare sulla tuta da riposo e giubbino petto Sx cm² 45

Il Presidente



Tutti i marchi sull'abbigliamento gara e riscaldamento saranno inseriti dalla Federazione se inviati (in formato vettoriale) entro e non oltre la data del 10 settembre 2010, mentre sarà a cura degli Atleti inserirlo sull'abbigliamento d'allenamento e tempo libero con le stesse modalità sopra indicate.

Si rende noto inoltre che la partecipazione ad eventi ed esibizioni (Galà) per gli Atleti di livello Nazionale, potrà avvenire solo con preventiva autorizzazione Federale. La Federazione si riserva di non concedere autorizzazioni qualora l'atleta non abbia garantito la propria presenza ad eventi e/o esibizioni per cui sia stato convocato dalla Federazione per non più di tre presenze per stagione .

Il Presidente
Andrea Gios